



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



FEAMP

PO 2014-2020

Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione*

Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione

**(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma
7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)**

Gennaio 2023

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	18 gennaio 2023
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
1.5 Periodo di eleggibilità della spesa.....	6
2. Documentazione specifica richiesta per la misura	6
3. Localizzazione.....	7
4. Criteri di selezione	7
5. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione	8

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 5.68 paragrafo 3 - Misure a favore della commercializzazione – art.68
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Beneficiari	Imprese di pesca Imprese di acquacoltura
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della

perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di pesca e imprese di acquacoltura ¹
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022

Il soggetto attuatore della presente misura potrà inserire ulteriori criteri di ammissibilità in aggiunta a quelli minimi inseriti nel presente paragrafo. La misura si applica anche alle imbarcazioni operanti nelle acque interne e cioè si applica alle navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

¹Le imprese con impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

1.5 Periodo di eleggibilità della spesa

La spesa per la compensazione finanziaria è eleggibile a decorrere dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, se pertinenti

Per le imprese di pesca la documentazione da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
 - Iscrizione al registro imprese pesca (R.I.P.);
 - dati relativi al peschereccio per il quale si chiede la compensazione (generalità dell'armatore, generalità del proprietario dell'imbarcazione, numero di registro della flotta dell'Unione², nome del peschereccio³, stato di bandiera/Paese di immatricolazione, potenza del motore (kW)⁴, lunghezza fuoritutto), attrezzo principale in licenza nel periodo di richiesta della compensazione
- Attestazione dell'Ufficio Marittimo riportante i periodi di armamento dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto;
- ovvero Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente attestante i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa;
- ovvero copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio riportanti i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa da vidimare presso l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione

Per la pesca nelle acque interne la dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:

- le generalità dell'impresa nelle acque interne, potenza degli apparati motori presenti a bordo e periodo di armamento ovvero dell'attività svolta dall'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto.

Per le imprese di acquacoltura la documentazione da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
 - le generalità dell'impresa, tipologia e quantitativi di produzione commercializzata e/o conferita relativi all'anno 2021;
 - copia del bilancio anno 2021 (o conto economico per chi non è tenuto ad approvare il bilancio) ed elenco delle fatture di vendita con indicati per ognuna il peso del prodotto venduto. È facoltà dell'Amministrazione concedente, qualora i quantitativi della produzione commercializzata in tonnellate o in numero di avannotti nell'anno 2021, come dichiarati dal richiedente, dovessero superare il 10% del prodotto, ovvero

² A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

³ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁴ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

numero di avannotti, calcolato come rapporto tra il valore della produzione ed il prezzo medio di vendita nell'anno 2021, l'Amministrazione concedente, utilizzerà quest'ultimo valore per il calcolo della compensazione

3. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio:

- nazionale, qualora l'intervento è gestito direttamente dall'AdG;
- regionale/Provincia autonoma, qualora l'intervento è gestito dagli OO.II..

4. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA				
R1	Maggiore numero di Kw	C=0 Kw min C=1 Kw max		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0 ton min C=1 ton max		
CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 min perdita C=1 max perdita		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

È lasciata alla facoltà degli OO.II. di pubblicare un solo bando sia per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, che due bandi distinti ciascuno per tipologia di settore (Pesca e Acquacoltura)

5. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278 ed in particolare, relativamente:

- alle imprese di pesca professionale si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.1 del capitolo 2.6 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione per l'intero periodo sarà, quindi dato da:

Valore della compensazione complessiva= $k \times \text{Numero kW} \times \text{numero di mesi}$. L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni. Per il numero di giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.

- alle imprese di acquacoltura si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.2 del capitolo 3.8 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021.

Valore della compensazione complessiva= $k \times \text{numero ton}/1000 \text{ avannotti} \times \text{numero di mesi}$

I valori di k presenti nelle due tabelle 2.1 e 3.2 della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di pesca professionale è possibile la presentazione di una sola istanza per più imbarcazioni, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione; si evidenzia che nei decreti di concessione si dovrà indicare l'importo della compensazione spettante a ciascuna imbarcazione ai fini della valutazione della cumulabilità di cui al presente paragrafo.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.6.1 del capitolo 3.6 della metodologia di calcolo è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle

tipologie di impianti gestiti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili.

Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, si ha che:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro,
- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.